



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

in merito all'insussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi e cariche

Il sottoscritto: CARLO FINO

in qualità di Consigliere di Amministrazione

consapevole delle conseguenze previste dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 nonché delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi di cui all'art. 76 del medesimo testo normativo

DICHIARA

➤ **Ai fini delle cause di inconfiribilità ex d.lgs. n. 39/2013¹:**

di **non** trovarsi in alcuna delle cause di inconfiribilità di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013 ai sensi del quale:

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

a) [...]

b) [...]

c) [...]

d) **gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;**

e) [...]

di **non** trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 39/2013 ai sensi del quale:

*1. A coloro che nei **due anni precedenti** siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di*

¹ Art. 1, c. 2, lett. g): per «inconfiribilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) [...]
- b) [...]
- c) [...]
- d) **gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.**

2. «A coloro che nei **due anni precedenti** siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'**anno precedente** abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con **popolazione superiore ai 15.000 abitanti** o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che **siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico** da parte di province, **comuni** e loro forme associative della stessa regione, **non possono essere conferiti:**

- a) [...];
- b) [...];
- c) [...];

~~d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione»².~~

3. **Le inconfiribilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.**

➤ **Ai fini delle cause di incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013³:**

di **non** trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 39/2013 ai sensi del quale:

1. *Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.*

2. *Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di **presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico** sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.*

di **non** trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, commi 3, del D.Lgs. n. 39/2013 ai sensi del quale:

² La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 98/2024, dichiara: «L'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), nella parte in cui non consentono di conferire l'incarico di amministratore di ente di diritto privato - che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione - in favore di coloro che, nell'anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali (provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale)».

³ Art. 1, c. 2, lett. h): per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

«**Gli incarichi amministrativi di vertice** nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli **incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale** sono incompatibili con la carica di:

a) [...]

b) [...]

c) **componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico** da parte della regione, nonché di province, **comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione».**

di **non** trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. n. 39/2013 ai sensi del quale:

1. **Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico** sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. **Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale** sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. [...]

4. «**Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale** sono incompatibili

a) [...];

b) [...];

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli **enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione».**

di **non** trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 39/2013 ai sensi del quale:

1. **Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.**

2. **Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:**

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. «**Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione».**

di **non** trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013 ai sensi del quale:

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) [...]

c) *con la carica di **presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione**, nonché di province, **comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti** o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.*

*** **

Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a si impegna, inoltre, a comunicare immediatamente l'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico o della carica, di cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui sopra.

Pinerolo, 18/09/2024